



**Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027**

Codice CCI n. 2021IT16FFPR004
Decisione C (2022) 9766 del 16/12/2022

Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza

versione approvata nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 23 marzo 2023



Il Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, istituito con DGR n. 116 del 24/02/2023;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07 gennaio 2014 recante un "Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei";

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15/07/2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 9766 final del 16/12/2022, che approva il programma "Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Basilicata in Italia CCI 2021IT16FFPR004;

VISTA la DGR n. 47 del 01/02/2023 che recepisce il Programma FESR FSE+ 2021/2027 della Regione Basilicata, approvato dalla Commissione Europea con la Decisione di Esecuzione C(2022) 9766 final del 16/12/2022;

VISTA la DGR n.116 del 24/02/2023 relativa all'istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027;

VISTA la DGR n. 134 del 10/03/2023 relativa alla modifica della composizione del Comitato di Sorveglianza del Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027

ADOPTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di composizione, nonché i compiti e le funzioni del Comitato di sorveglianza istituito per sorvegliare l'attuazione del Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Basilicata in Italia CCI 2021IT16FFPR004.

Articolo 2 - Costituzione e Composizione del Comitato di Sorveglianza

1. Il Comitato di Sorveglianza, (di seguito Comitato) del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 (di seguito PR), è stato istituito con DGR n. 202300116 del 24/02/2023 e successive integrazioni. La composizione del Comitato assicura, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021, una equilibrata rappresentanza delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello stato membro e garantisce, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, la non discriminazione ed assicura, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne.

2. Sono componenti del Comitato di sorveglianza i membri con diritto di voto, i componenti a titolo consultivo e gli invitati permanenti di cui all'elenco allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

3. L'elenco dei componenti del Comitato è reso pubblico attraverso le modalità indicate nell'art. 13 del presente Regolamento relativo alla pubblicità dei lavori del Comitato e in conformità all'art. 39, paragrafo 1 del Reg. (UE) 2021/1060.

4. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale (di seguito: Presidente) o, in sua assenza, dall'Autorità di Gestione del Programma (di seguito: Delegato).

5. Ogni Amministrazione, Ente o Organismo comunica all'AdG, a mezzo pec, il nominativo del proprio rappresentante designato e del membro supplente, mediante modulistica preordinata rilasciata dall'AdG. Ciascuno dei componenti del Comitato può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

6. Ciascun membro effettivo del Comitato ha diritto di voto. Su invito del Presidente o del Delegato, possono presenziare alle attività del Comitato di Sorveglianza altri soggetti che hanno la possibilità di apportare il proprio contributo ai lavori, pur se non siano membri effettivi del Comitato di Sorveglianza (invitati o invitati permanenti).

7. La composizione del Comitato può essere modificata, attraverso integrazioni e/o aggiornamenti, su proposta dei componenti del Comitato stesso, conformemente al suo regolamento interno.

Articolo 3 - Funzioni del Comitato

1. Il Comitato di sorveglianza esamina tutte le questioni che incidono sull'attuazione del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Il Comitato di Sorveglianza, conformemente a quanto disposto dall'art. 40 del Reg. (UE) 2021/1060, esamina:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
- b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
- c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse alla sua attuazione;

d) gli elementi della valutazione ex ante per il sostegno erogato mediante strumenti finanziari (art. 58.3 Reg. (UE) 2021/1060) e il documento strategico di cui all'articolo 59.1 del Reg. (UE) 2021/1060 (contenente i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario);

e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;

f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica;

h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;

i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari;

3. Il Comitato di sorveglianza esamina e approva:

a) il regolamento interno e sue eventuali modifiche;

b) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d) del Reg. (UE) 2021/1060;

c) la relazione finale in materia di performance del programma;

d) eventuali proposte di modifica del programma avanzate dall'autorità di gestione. In tali casi, ricevuta l'approvazione da parte del Comitato, si adotta la procedura prevista dall'Art. 24 del Regolamento 1060/2021.

e) il piano di valutazione del programma, entro un anno dalla decisione di approvazione del programma, ed eventuali modifiche allo stesso.

4. Il Comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni alle Autorità di Gestione anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i Beneficiari.

5. Ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, in ordine agli adempimenti per il sostegno all'attività del Comitato di Sorveglianza, l'Autorità di Gestione:

a) fornisce tempestivamente al Comitato di Sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza.

Articolo 4 - Conflitto di interessi

1. I componenti del Comitato, qualora vengano a trovarsi in condizione di potenziale conflitto di interessi in relazione alle attività di sorveglianza e di valutazione del Programma ovvero in quanto potenziali beneficiari di progetti cofinanziati dal Programma, sono tenuti all'astensione obbligatoria dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, da tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse.
2. Tutti i componenti del Comitato possono prendere parte alle discussioni e alle votazioni che riguardino principi di ordine generale finalizzati ad assicurare la buona gestione e il corretto avanzamento del Programma.
3. I Componenti del Comitato, all'atto della designazione formale, devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali conflitti di interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari di progetti cofinanziati dal Programma.

Articolo 5 - Convocazione e riunioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente o dal Delegato almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. E', altresì, convocato su richiesta della maggioranza semplice dei componenti del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.
2. Le riunioni del Comitato possono essere precedute, su iniziativa del presidente o del Delegato, da consultazioni, riunioni e gruppi tecnici tra i rappresentanti dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni centrali e della Commissione Europea.
3. Le riunioni si svolgono presso la sede indicata nell'atto di convocazione, eventualmente anche in modalità ibrida o da remoto.
4. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti con diritto di voto è presente ai lavori.

5. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione.

Articolo 6 – Ordine del giorno e trasmissione della documentazione

1. Il Presidente o il Delegato stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più componenti del Comitato, ovvero suggeriti dalla Commissione, e lo sottopone al Comitato per l'approvazione.

2. I componenti del Comitato ricevono la convocazione e l'ordine del giorno provvisorio almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione, di norma a mezzo di posta elettronica ordinaria, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. I componenti del Comitato possono chiedere, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di OdG, l'inserimento di temi da discutere, debitamente motivati e dettagliati.

4. Il Presidente, valutate le eventuali proposte, formalizza ed invia per posta elettronica ordinaria almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione, l'OdG definitivo e i documenti necessari ai lavori anche rendendoli disponibili sul sito web regionale. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di Sorveglianza di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la documentazione, nonché, tempestivamente, ogni eventuale variazione dello stesso, fin dalla fase di designazione di cui all'art. 2.

5. I componenti che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione del Comitato, provvedono a trasmetterli alla segreteria tecnica del Comitato, di cui al successivo articolo 10, almeno 7 giorni lavorativi precedenti la riunione per consentirne il tempestivo invio a tutti i componenti del Comitato.

6. In casi eccezionali e motivati i documenti possono essere trasmessi anche successivamente a tale termine e comunque almeno 5 giorni prima della riunione.

7. Il Presidente o il Delegato, in casi d'urgenza motivata, può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

8. Nei casi di necessità, il Presidente può ugualmente consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta, come disciplinata dal presente regolamento interno al successivo articolo 9.

Articolo 7 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte secondo la “prassi del consenso” e, ove non possibile, con voto favorevole almeno della metà più uno dei componenti presenti alla riunione.
2. Il Presidente o il Delegato, di propria iniziativa o su richiesta di un componente può rinviare il voto su un punto iscritto all’ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione emerge l’esigenza di un ulteriore approfondimento.
3. Nei casi previsti dall’art. 6, comma 7, il voto può essere rinviato qualora il Comitato lo ritenga opportuno.

Articolo 8 – Verbali

1. Al termine dei lavori viene elaborato un documento di sintesi in cui vengono riportate le decisioni adottate.
2. Il verbale della riunione indica la sede, la data, l’ora della riunione, l’elenco dei presenti, l’ordine dei lavori, le decisioni assunte, le raccomandazioni del Comitato nonché le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo di invitati.
3. Entro 30 giorni lavorativi dalla riunione, la bozza del verbale viene trasmessa ai membri del Comitato; il verbale si intende approvato se non pervengono osservazioni ostative entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del documento.
4. Le eventuali richieste di integrazioni o modifiche debbono essere inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato; in tal caso il verbale modificato può essere approvato mediante procedura scritta attivata dal Presidente (come da seguente art. 9) o, qualora le modifiche siano solo di ordine formale, semplicemente inviandolo nuovamente ai membri del Comitato.

Articolo 9 – Procedura di consultazione per iscritto

1. In caso di urgenza motivata, il Presidente o il Delegato può avviare una procedura di consultazione per iscritto dei componenti del Comitato.
2. La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui all'art. 7 commi 2 e 3.
3. I documenti relativi e la proposta di decisione da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione per iscritto devono essere inviati ai componenti del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica. La relativa decisione si intende adottata in assenza di obiezioni, decorso tale termine.
4. In casi d'urgenza tale lasso di tempo può essere ridotto – su decisione del Presidente – a 5 giorni lavorativi. La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso il relativo termine.
5. La mancata espressione per iscritto del proprio parere, da parte di un componente del Comitato, vale come assenso.
6. La decisione relativa agli esiti della procedura di consultazione scritta è assunta a maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto.
7. Il Presidente o il Delegato informa i componenti del Comitato dell'esito della procedura di consultazione per iscritto.

Articolo 10 – Segreteria tecnica

1. Il servizio di Segreteria Tecnica del Comitato è in capo all'Autorità di Gestione del Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027.

Al servizio di Segreteria Tecnica sono affidate le seguenti funzioni:

- a) assistenza al Presidente o al Delegato nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) elaborazione del calendario indicativo annuale delle riunioni del Comitato;
- c) supporto alla redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato;
- d) assolvimento dei compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso;
- e) assolvimento dei compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato;

- f) trasmissione della documentazione, attinente ai lavori del Comitato, ai componenti del Comitato stesso;
- g) gestione delle procedure di consultazione per iscritto di cui all'art. 9;
- h) pubblicazione della documentazione, attinente ai lavori del Comitato, su sito web dedicato.

2. La Segreteria Tecnica provvede ad inviare ai componenti copia di tutto il materiale presentato nel corso del Comitato, per posta elettronica, entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

3. Gli oneri per le spese organizzative del Comitato sono posti a carico delle risorse previste nella Priorità Assistenza Tecnica del PR FESR FSE+ 2021/2027

Articolo 11 – Gruppi tecnici di lavoro

1. Il Comitato può istituire alcuni gruppi tecnici di lavoro come strumento di approfondimento di specifiche tematiche. In particolare, sarà previsto un gruppo di lavoro ad hoc per il coordinamento tra il Programma e le pertinenti azioni previste nel PNRR, che sarà riunito almeno una volta l'anno.

2. I gruppi tecnici di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

3. La composizione dei gruppi tecnici di lavoro e dei rispettivi coordinatori è proposta dall'Autorità di Gestione del Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 e approvata dal Comitato sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo. Possono essere chiamati a partecipare ai gruppi tecnici esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati.

Articolo 12 – Coinvolgimento nel Comitato di Sorveglianza di soggetti terzi e soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

L'Autorità di Gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato di Sorveglianza al fine di esaminare il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione, ai sensi dell'art. 40, comma 1 lettera h) del Regolamento recante disposizioni comuni, su eventuali reclami e/o segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

2. Per quanto riguarda in particolare il rispetto delle condizioni abilitanti relative alla Carta dei diritti fondamentali e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'Autorità di Gestione garantisce che le principali Autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato di sorveglianza ogni volta che tale Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi coesione non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1060/2011, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive.
3. Il punto di contatto dedicato, istituito dall'AdG, parteciperà al Comitato di sorveglianza con il compito di vigilare sulla conformità dei programmi finanziati dai Fondi e della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di gestione.
4. In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato di Sorveglianza, il punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.
5. Qualora il Comitato di sorveglianza esamini reclami/casi di non conformità, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione UNCRPD, sarà prevista la partecipazione a tale Comitato dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.
6. Il Comitato di sorveglianza è informato, con cadenza annuale, dall'Autorità di gestione sul recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2014-2020 nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

Articolo 13 – Trasparenza e comunicazione

1. Il Comitato, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 38, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021, garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori e sui membri che lo compongono.
2. Per dar adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, il presente regolamento, l'elenco dei componenti, i documenti e i verbali delle riunioni, una volta approvati, sono resi disponibili per la consultazione sul portale dedicato alla pagina www.europa.basilicata.it.
3. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente o del Delegato. Il Presidente o il Delegato può provvedere, ove lo ritenga opportuno, alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte dal Comitato di Sorveglianza, con l'eventuale coinvolgimento della Commissione.

Articolo 14 – Protezione dei dati e riservatezza

1. Nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 e del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) - GDPR, i componenti del Comitato, con l'adozione del presente regolamento danno atto di essere consapevoli dei loro obblighi relativi alla protezione dei dati e alla riservatezza.

Articolo 15 – Norme attuative

1. Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, le norme del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07 gennaio 2014, le disposizioni del Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea con la Decisione di Esecuzione C(2022) 9766 final del 16/12/2022 e le ulteriori disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.